

IPOTESI DI ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DI ISTITUTI PREVIGENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ ESTERNA DI PERSONALE DI RUOLO PRESSO ALTRA AUTORITÀ INDIPENDENTE E VALORIZZAZIONE ECONOMICA DI DECIMALI DI LIVELLO

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA) e le organizzazioni sindacali del 6 aprile 2000 e della Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002

Il giorno 21 luglio 2022, in riunione telematica Roma/Milano, si riuniscono:

- la Delegazione dell'Autorità
- la Rappresentanza Sindacale Falbi Confasal
- la Rappresentanza Sindacale First Cisl
- la Rappresentanza Sindacale Fisac Cgil
- la Rappresentanza Sindacale Uilca Uil

Visti:

- l'ipotesi di accordo 28 gennaio 2015 in materia di mobilità esterna di personale presso l'Autorità;
- l'ipotesi di accordo 24 giugno 2020 in tema di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale dipendente dell'Autorità.

Considerato che l'ipotesi di accordo 28 gennaio 2015 citata in premesse prevede tra l'altro che: *“L'immissione nei ruoli dell'Autorità di personale di un'altra Autorità indipendente in comando presso l'Autorità è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:*

- *anzianità di servizio presso l'autorità del personale in comando, che non abbia ricoperto posizioni di supporto all'organo collegiale, per almeno quattro anni con valutazione positiva da parte del responsabile di I livello per ciascuno di tali anni;”*
- *rispetto del numero massimo dell'1% della pianta organica di ruolo dell'autorità arrotondato all'unità superiore, al netto di quanto previsto dal successivo punto 3.*

Le Parti convengono di rivedere la suddetta disciplina entro il 31 dicembre 2015 alla luce dell'attuazione della legge 114/14”.

Considerato che non è ancora stata effettuata la revisione di cui innanzi, ma vi è all'attualità presso ARERA personale il cui profilo è coerente con quanto indicato dall'ipotesi di accordo 28 gennaio 2015.

Considerato altresì che con ipotesi di accordo 24 giugno 2020 si è tra l'altro stabilito che *“Gli eventuali decimali eccedenti l'unità restano attribuiti al dipendente destinatario dell'intervento [di valorizzazione] e saranno opportunamente valorizzati nell'ambito della riforma delle valutazioni e dei sistemi incentivanti in programma con decorrenza dall'anno di valutazione 2021”.*

Considerato che il processo valutativo inerente all'anno 2021 sta giungendo al termine.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti **CONVENGONO** quanto segue.

1. Ai sensi dell'ipotesi di accordo 28 gennaio 2015 in materia di mobilità esterna di personale presso l'Autorità possono essere immesse nei ruoli ARERA le due risorse dipendenti di altra Autorità in servizio presso ARERA medesima da oltre quattro anni in ragione, rispettivamente, di comando e distacco.
All'atto dell'immissione nei ruoli, dette risorse saranno inquadrare in ragione dell'inquadramento dalle stesse maturato presso le Autorità di provenienza, ricorrendo al

criterio della retribuzione tabellare conseguita per individuare la qualifica e il livello stipendiale qualora non vi sia esatta corrispondenza tra tabelle stipendiali.
Con l'immissione nei ruoli che precede l'ipotesi di accordo 28 gennaio 2015 in materia di mobilità esterna di personale presso l'Autorità ha esplicitato ogni effetto e non è quindi più ulteriormente esigibile.

2. La previsione di cui all'ipotesi di accordo 24 giugno 2020 secondo cui “*Gli eventuali decimali eccedenti l'unità restano attribuiti al dipendente destinatario dell'intervento e saranno opportunamente valorizzati nell'ambito della riforma delle valutazioni e dei sistemi incentivanti in programma con decorrenza dall'anno di valutazione 2021*” viene attuata riconoscendo a ciascun avente diritto un EDR utile a ogni fine retributivo e previdenziale pari alla quota percentuale della frazione di livello maturata in sede di valorizzazione.
Il valore del livello su cui calcolare la quota percentuale è definito in misura fissa per ciascuna carriera in ragione del valore medio del livello retributivo proprio della carriera stessa. Il calcolo è effettuato sulle tabelle retributive in vigore dal 1° gennaio 2019.
Il riconoscimento dell'EDR opera a far data dal 1° gennaio 2022 in coerenza con la decorrenza degli esiti del processo valutativo inerente all'anno 2021.

Milano/Roma, 21-22 luglio 2022

Per l'Autorità

Punto 1) Firmato

Punto 2) Firmato

Per Falbi - Confsal

Punto 1) Firmato per accettazione

Punto 2) Firmato

Per First – Cisl

Punto 1) Firmato

Punto 2) Firmato

Per Fisac – Cgil

Punto 1) Firmato

Punto 2) Firmato per accettazione

Per Uilca – Uil

Punto 1) Firmato per accettazione

Punto 2) Firmato per accettazione